

**ISSN 1127-8579**

**Publicato dal 23/04/2014**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36189-aiuti-di-stato-i-nuovi-orientamenti-nel-settore-agricolo-e-forestale>**

**Autore: Domenico Crisci**

## **Aiuti di Stato. I nuovi orientamenti nel settore agricolo e forestale**

## **Aiuti di Stato. I nuovi orientamenti nel settore agricolo e forestale.**

Nella mia attività di ricerca analizzando la sentenza del tribunale dell'Unione europea, "Repubblica francese contro Commissione europea" (causa T-139/09), ho potuto riscontrare i nuovi orientamenti, adottati dalla Commissione europea, relativi agli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale, i quali fissano una serie di regole applicabili agli aiuti notificati, complementari a quelle previste dal regolamento di esenzione (CE) n° 1857/2006.

Gli orientamenti si applicano agli aiuti di Stato concessi per le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al riguardo l'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fornisce un elenco dettagliato dei prodotti agricoli inclusi. Non sono contemplati il settore della pesca e dell'acquacoltura, ma, contrariamente agli orientamenti precedenti (2000-2006), sono compresi gli aiuti a favore di determinate attività del settore della silvicoltura. Per alcuni prodotti dell'allegato I del trattato che non rientrano in un'organizzazione comune di mercato (OCM) i paesi dell'Unione europea (UE) continuano ad essere tenuti a notificare gli aiuti di Stato alla Commissione, la quale può solo formulare osservazioni al riguardo, che i paesi dell'UE sono invitati ad osservare per evitare l'avvio di procedimenti d'infrazione nei loro confronti.

Nell'ambito degli orientamenti gli aiuti di Stato sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- le misure connesse allo sviluppo rurale;
- gli aiuti a favore della gestione dei rischi e delle crisi;
- gli altri tipi di aiuti;
- gli aiuti a favore del settore forestale.

L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nella definizione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto, da un lato, della particolare natura dell'attività agricola, riconducibile alla struttura peculiare di questo settore e alle diversità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole e, dall'altro, dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti avendo riguardo della stretta interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia nel suo complesso.

Il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica. Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato<sup>1</sup> unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità e dell'unità di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario.

---

<sup>1</sup> Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

Su questo punto ed in particolare sul momento di concessione di un aiuto si può analizzare la causa C-129/12 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania), con decisione del 27 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria l'8 marzo 2012, nel procedimento **Magdeburger Mühlenwerke GmbH** contro **Finanzamt Magdeburg**.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale (GU 1999, L 60, pag. 61). Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Magdeburger Mühlenwerke e il Finanzamt Magdeburg, in merito al diniego da parte di quest'ultimo, nel calcolo di un aiuto agli investimenti, di prendere in considerazione determinati investimenti nell'industria molitoria. Entrando nel contesto normativo, il dispositivo della decisione 1999/183 aveva previsto, in particolare, l'incompatibilità con il mercato comune dei regimi di aiuto di Stato regionali della Germania, in quanto non rispettavano gli orientamenti e le opportune misure per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, comunicati alla repubblica federale di Germania con lettera [SG(95) D/13086] del 20 ottobre 1995.

Quindi, entro due mesi dalla presente decisione, la Repubblica federale della Germania avrebbe dovuto comunicare alla Commissione le misure adottate per conformarsi, sia di modifica sia di soppressione degli aiuti e dei regimi di aiuto esistenti.

La normativa tedesca con la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, volta ad accelerare e ad intensificare l'attività d'investimento delle imprese private nella regione destinataria dell'aiuto, vale a dire del Land di Berlino e dei nuovi Länder, prevedeva il versamento di un incentivo agli investimenti, sotto forma di un aiuto di Stato, a coloro che avessero realizzato determinati investimenti nella loro impresa.

Questa stessa legge non prevedeva inizialmente alcuna restrizione per gli investimenti nel settore agricolo poiché il governo federale tedesco aveva considerato i menzionati orientamenti come una raccomandazione non vincolante.

Di conseguenza, il 12 giugno 1996 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale contro i regimi di aiuto con finalità regionale esistenti in Germania nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Tale decisione è stata pubblicata il 5 febbraio 1997 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed il procedimento si è concluso il 20 maggio 1998 con l'adozione, in pari data, della decisione 1999/183, notificata alla Repubblica federale di Germania il 2 luglio 1998.

Quindi, il 26 settembre 2001 la Magdeburger Mühlenwerke ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, sostenendo che l'inserimento dell'articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti violava il principio costituzionale di irretroattività. In particolare, la Magdeburger Mühlenwerke ha fatto valere che l'effetto retroattivo dell'articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti aveva pregiudicato il suo legittimo affidamento. Orbene, la sua decisione di investire sarebbe stata adottata prima del 3 settembre 1998 e il legislatore tedesco non avrebbe previsto in detta disposizione alcuna riserva con riguardo al

diritto dell'Unione né avrebbe creato un regime transitorio applicabile agli investimenti già realizzati.

A questo punto il 20 dicembre 2007 il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha sospeso il procedimento e ha sottoposto al Bundesverfassungsgericht la questione se l'articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti fosse stato compatibile con il principio costituzionale di irretroattività.

Date le premesse, con ordinanza del 4 ottobre 2011, il Bundesverfassungsgericht ha respinto la domanda in quanto irricevibile, rilevando, in particolare, che il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, prima di essere adito, avrebbe dovuto interrogare la Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione se l'articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 riguardasse o meno gli aiuti agli investimenti per i quali la decisione di investimento definitiva fosse stata adottata entro il 2 settembre 1998, ma la consegna del bene fosse avvenuta solo successivamente a tale data.

A mio parere, riguardo la questione relativa all'individuazione del momento di concessione dell'incentivo all'investimento di cui trattasi nel procedimento principale, si deve osservare che gli aiuti devono essere considerati concessi nel momento in cui il diritto di riceverli sia conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile.

Pertanto, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base del diritto nazionale applicabile, il momento in cui detto aiuto deve essere considerato concesso. A tal fine, esso deve tener conto dell'insieme delle condizioni poste dal diritto nazionale per ottenere l'aiuto de quo.

Di conseguenza, qualora le condizioni indicate sussistessero tutte, al più tardi, al 2 settembre 1998, il divieto enunciato nell'articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non inficerebbe il versamento della corrispondente quota dell'aiuto, atteso che la decisione non richiede il recupero degli aiuti già concessi. Per contro, nel caso in cui le menzionate condizioni sussistessero tutte solo successivamente a tale data, il divieto si dovrebbe applicare senza alcuna riserva.

Per di più anche supponendo che un operatore economico diligente, prima di tale pubblicazione, potesse far valere il legittimo affidamento nella concessione dell'aiuto, questi non poteva più fondarsi a decorrere da detta pubblicazione. Infatti, l'avvio del procedimento d'indagine formale implica la sussistenza di seri dubbi da parte della Commissione circa la compatibilità dell'aiuto di cui trattasi con il diritto dell'Unione. Pertanto, un operatore economico diligente, a partire da tale momento, non può più far affidamento sulla continuità dell'aiuto.

Alla luce di tutte le susposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 2 della decisione 1999/183 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all'industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel BStBl delle misure adottate a tal fine, sebbene la consegna dell'oggetto dell'investimento, nonché la determinazione e l'erogazione dell'incentivo abbiano avuto luogo solo successivamente alla scadenza del termine o della pubblicazione medesimi, qualora il momento in cui l'incentivo agli investimenti è considerato concesso si collochi solo successivamente alla scadenza di detto termine. Spetta al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell'ottenimento dell'aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all'articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso.

Questi stessi motivi hanno spinto la Corte (Seconda Sezione) a dichiarare che l'articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all'industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione.

Spetta, quindi, al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell'ottenimento dell'aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all'articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso.

### **-La PAC verso il 2020**

Nell'arco di pochi anni la PAC (ovvero la politica agricola comune) è risultata la più importante e la più invasiva politica a disposizione della Comunità, tale da impegnare, nel periodo di massimo interventismo, anche oltre la metà delle risorse complessive a sua disposizione.

La politica agricola comune, oggi, è chiamata ad affrontare una serie di sfide, talvolta uniche per la loro natura, talvolta imprevedute, che costringono l'UE a fare scelte strategiche per il futuro a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali. Per far fronte a tali sfide in modo efficace la PAC deve operare in un contesto di politiche economiche sane e di finanze pubbliche sostenibili che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, si dovrebbe sostenere un'agricoltura efficiente sotto il profilo economico ed ecologico nonché preservare un settore agricolo solido in tutti i territori. L'Unione europea (UE) dovrà ricorrere a una politica agricola comune forte per sviluppare il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle zone rurali.

A questo proposito con la comunicazione del 18 novembre 2010 intitolata «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio», la Commissione ha avviato una riflessione sull'avvenire della PAC e propone di adattare gli obiettivi di tale politica a fronte delle nuove sfide identificate. L'attenzione dovrebbe essere rivolta in particolare a una produzione agricola forte e di qualità, alla protezione delle risorse naturali e al mantenimento dell'attività agricola in tutti i territori.

La Commissione illustra infine gli strumenti che consentiranno di raggiungere gli obiettivi fissati. Tali strumenti dovranno permettere alla PAC di essere più ecologica, più equa, più efficiente e più efficace.

Nei prossimi decenni la domanda di prodotti alimentari continuerà a crescere a livello mondiale e l'UE dovrà essere in grado di rispondere a tale domanda. È quindi fondamentale che l'Unione mantenga ed accresca la sua capacità di produzione.

Da parte dei cittadini europei vi è la richiesta di un'ampia scelta di prodotti alimentari di alta qualità che rispondano a standard elevati di sicurezza, qualità e benessere degli animali. Soltanto un settore agricolo forte permetterà all'industria alimentare, caratterizzata da un'elevata competitività, di mantenere una posizione importante nel sistema economico e commerciale dell'UE, che è il primo esportatore mondiale di prodotti agricoli, per lo più trasformati e ad alto valore aggiunto.

Per raggiungere i suddetti obiettivi, la Commissione intende adeguare il regime dei pagamenti diretti al fine di migliorarne la ripartizione e l'orientamento.

L'introduzione dei pagamenti diretti ha favorito l'adozione di riforme coerenti orientate al mercato e rafforzato la competitività del settore agricolo, incoraggiando gli agricoltori ad adattarsi alle condizioni di mercato. Attualmente i pagamenti diretti disaccoppiati consentono di sostenere il reddito degli agricoltori e di fornire i beni pubblici di base richiesti dalla società europea.

L'agricoltura dell'UE è oggi confrontata ad un contesto molto più competitivo a motivo della progressiva integrazione dell'economia mondiale e della crescente liberalizzazione degli scambi. Tale tendenza dovrebbe continuare nei prossimi anni, nella prospettiva della possibile conclusione del ciclo di negoziati di Doha e degli accordi bilaterali e regionali attualmente in corso di negoziazione. Se da un lato ciò rappresenta una sfida per gli agricoltori dell'UE, dall'altro costituisce un'opportunità per gli esportatori europei di prodotti alimentari: per questo motivo è importante continuare a promuovere la competitività e la produttività del settore agricolo dell'UE. Pur essendo favorevoli a medio termine, le prospettive per i mercati agricoli dovrebbero tuttavia essere caratterizzate da un più elevato grado di incertezza e di volatilità.

Inoltre la futura PAC entrerà in vigore all'indomani di una crisi economica che ha pesantemente colpito le zone agricole e rurali, coinvolgendole in sviluppi macroeconomici più ampi che hanno inciso sui costi di produzione. Dopo un decennio di stagnazione, la netta flessione del reddito agricolo registrata nel 2009 non ha fatto che aggravare una situazione già critica, caratterizzata da un reddito agricolo significativamente inferiore rispetto a quello degli altri settori economici (con uno scarto stimato del 40% per unità di lavoro) e da un reddito per abitante nettamente più basso nelle zone rurali (del 50% circa) rispetto alle zone urbane.

### **Disposizioni agrarie del trattato: la speciale disciplina in tema di concorrenza**

Merita di essere evidenziata la speciale disciplina in tema di concorrenza ed in particolare viene in considerazione, al riguardo, la norma autorizzativa di cui all'odierno art. 42 TFUE, secondo cui il Parlamento ed il Consiglio possono decidere se e in che misura applicare al settore della produzione e del commercio dei prodotti agricoli - di cui all'elenco dell'allegato I - la disciplina del trattato stesso a tutela della concorrenza e, dunque, degli artt. da 101 a 109 TFUE. Ancora una volta, la presenza nell'allegato I di prodotti alimentari fa sì che la previsione dell'art. 42 TFUE - norma avente pari ordinazione gerarchica a quelle del Capo I del Titolo VII del TFUE, dedicato alle regole di concorrenza - possa estendere i suoi effetti anche su imprese non agricole ma alimentari.

La normativa di rango secondario approvata in attuazione della previsione della ricordata norma del trattato, a dire il vero, contiene una deroga limitata rispetto a quanto statuito dagli artt. 101 ss. TFUE; in particolare, nessuna deroga è ravvisabile al divieto di abuso di posizione dominante, di cui all'art. 102 TFUE, mentre il divieto di intese lesive della concorrenza viene dichiarato inapplicabile, nella sostanza, alla sola ipotesi di accordi conclusi tra imprenditori agricoli, in presenza, peraltro, di determinate ulteriori limitazioni che qui non rilevano<sup>2</sup>. Così dispongono, infatti, gli art. 2, reg. CE n. 1184/06, per i prodotti non assoggettati all'OCM unica, e l'art. 176, reg. CE n. 1234/07 (che riprende, quasi alla lettera, quanto disposto dall'art. 2, reg. n. 1184/06) per i prodotti rientranti all'interno del suo ambito di applicazione<sup>3</sup>: in forza delle ricordate disposizioni,

---

<sup>2</sup> La norma, in verità, dispone la non applicazione del divieto anche ad altre due tipologie di accordi le quali, tuttavia, risultano o non attuali (è il caso degli accordi realizzati all'interno di un'organizzazione nazionale di mercato), o, sulla scorta della rigida interpretazione giurisprudenziale sino ad ora effettuata, impraticabili (è il caso degli accordi che risultino necessari al conseguimento degli obiettivi di cui, ora, all'art. 39 TFUE).

<sup>3</sup> In dottrina, v. Jannarelli, sub artt. 175-179, in *Il regolamento unico sull'organizzazione comune dei mercati*, Commentario al reg. CE n. 1234/2007, a cura di Costato, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2007., 181 ss.

l'art. 81 del trattato (ora art. 101 TFUE) tendenzialmente non si applica «agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro»: come da tempo rilevato in dottrina, più che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>4</sup>, tale eccezione opera non per tutti i produttori dei prodotti di cui all'allegato I ma solo per gli accordi posti in essere dagli agricoltori in senso stretto: e dunque, per utilizzare il linguaggio dei regolamenti sopra esaminati, per i soli «produttori agricoli primari» e non anche per i commercianti od i trasformatori di prodotti agricoli.

Una soluzione diversa è stata, inoltre, adottata per la disciplina in tema di aiuti di Stato, rientrando anch'essa, infatti, all'interno dell'ombrello protettivo offerto dall'art. 42 TFUE. Il micro ordinamento degli aiuti di Stato ha, da un lato, elaborato una propria definizione di prodotto agricolo, escludendo da tale ambito definitorio i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, destinatari di una normativa ad hoc: così che gli aiuti statali alle imprese operanti nel settore della pesca o dell'acquacoltura, in considerazione della loro specificità, vengono disciplinati da atti normativi del tutto autonomi, ed operanti anche in questo caso su un doppio binario, ovvero tanto sul versante della politica comune della pesca, quanto su quello, di carattere generale, collegato all'attuazione della disciplina generale di cui agli artt. 107 ss. TFUE.

La deroga micro ordinamentale non si limita, peraltro, alla definizione di ciò che deve intendersi per «prodotto agricolo», dal momento che i regolamenti di esenzione di cui sopra e il regolamento sui c.d. aiuti de minimis nel settore agricolo non risultano applicabili a quegli imprenditori che sono dediti alla commercializzazione o alla trasformazione di prodotti agricoli: ciò che rileva ai fini dell'applicazione della speciale disciplina dettata per il settore è, dunque, non solo l'ottenimento di un prodotto che sia qualificabile come agricolo ai sensi delle speciali definizioni ivi contenute, ma anche l'assenza di una attività diversa dalla mera produzione (e dalla prima vendita) di quel prodotto. Così la «commercializzazione» di un prodotto agricolo, o l'ottenimento di un siffatto prodotto ma a seguito di un procedimento di manipolazione o di trasformazione, determina l'esclusione della relativa impresa dal novero delle imprese agricole ai sensi e per gli effetti dell'applicazione della normativa di esenzione per gli aiuti statali al settore agricolo e di quella sugli aiuti de minimis in agricoltura<sup>5</sup>.

Le differenziazioni disciplinare ha comportato, inoltre, la predisposizione di specifiche definizioni di ciò che deve intendersi per «commercializzazione» e per «trasformazione» di prodotti agricoli, onde evitare dubbi interpretativi sulla individuazione della normativa concretamente applicabile alle relative imprese.

L'inserimento tra i prodotti agricoli di cui all'allegato I al trattato anche di prodotti alimentari frutto di un'attività di trasformazione sostanziale incide anche sulla disciplina delle organizzazioni interprofessionali, ovvero di quelle organizzazioni che associano al loro interno tanto i produttori agricoli quanto gli imprenditori dei settori della trasformazione e della commercializzazione. Esse, essendo composte anche di soggetti che agricoltori non sono, non possono quindi beneficiare dell'esenzione disposta dall'art. 2 del reg. n. 1184/06 e dell'art. 176, reg. CE n. 1234/07, relativa

---

<sup>4</sup> Per la quale non è in ogni caso revocabile in dubbio che l'ambito di applicazione del reg. 26/62 sia comunque limitato ai soli produttori o commercianti di prodotti inclusi nell'allegato al trattato (ora allegato I al TFUE): cfr. Corte Giust. 25 marzo 1981, in causa 61/80, Cooperatieve Stremmel/Commissione; 30 gennaio 1985, in causa 123/83, Bureau national interprofessionale du cognac.

<sup>5</sup> Mette conto osservare che analogo scorporo delle attività di commercializzazione e di trasformazione non si rinviene, invece, nel regolamento sugli aiuti de minimis nel settore della pesca, il cui regime è destinato ad applicarsi indistintamente ai produttori primari (e, dunque, ai pescatori o agli allevatori di pesce) e ai trasformatori o distributori.

alle sole decisioni di associazioni di agricoltori. Al tempo stesso, però, detti organismi interprofessionali possono, se e in quanto essi abbiano ad oggetto la filiera di prodotti inclusi nell'allegato I al trattato, usufruire, alla pari delle organizzazioni dei produttori, dell'«ombrello» offerto dall'art. 42 TFUE<sup>6</sup>. Per questa via, si può giungere alla conclusione che i regolamenti comunitari che prevedono le organizzazioni interprofessionali, ne disciplinano l'attività e dispongono, con riferimento a questa, la non applicazione della normativa generale a tutela della concorrenza (e segnatamente, ora, dell'art. 101, par. 1, TFUE), in tanto sono da considerarsi legittimi in quanto costituiscano una applicazione di quanto disposto dall'art.42 TFUE: ovvero, una determinazione del Consiglio e del Parlamento volta a stabilire se e in che misura applicare la disciplina del trattato in tema di tutela della concorrenza<sup>7</sup>.

Conseguentemente, attesa la loro natura intrinsecamente anticoncorrenziale, coinvolgendo in un unico organismo imprenditori appartenenti ai diversi momenti della medesima filiera, le organizzazioni in discorso possono ritenersi lecitamente costituibili solo se relative a prodotti facenti parte dell'allegato I. In caso contrario (e, dunque, per i prodotti non inseriti nell'allegato I), non sembrano possibili deroghe alla disciplina di cui agli artt. 101 ss. TFUE, stante l'inapplicabilità, a monte, dell'art. 42 TFUE.

Domenico Crisci

---

<sup>6</sup> Per consolidata interpretazione della Corte di Giustizia, infatti, *i prodotti agricoli cui fa riferimento l'articolo 42 sono tutti e solo i prodotti inseriti nell'allegato I al trattato.*

<sup>7</sup> *Cfr. ad. es., l'art. 14, reg. n. 104/2000, del Consiglio, relativo all'O.C.M. nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il quale dispone che l'art. 81, par. 1, del trattato non si applica, in linea di principio, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute «in deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26», ovvero il reg. CEE n. 26/62, all'epoca vigente; in termini del tutto simili (di deroga all'art. 81 TCE, ora art. 101 TFUE) si esprimono anche gli artt. 176 bis e 177, reg. n. 1234/07, del Consiglio, relativo all'O.C.M. unica, rispettivamente per le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco. Si osservi che il tabacco, i prodotti ortofrutticoli e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono beni inclusi nell'allegato I.*